

COMUNE DI CERESETO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De·Co·
DENOMINAZIONE COMUNALE ”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29-07-2015

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 – Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 – Attribuzione del De.Co.

Art. 6 La struttura organizzativa

Art. 7– Le iniziative comunali

Art. 8 – Le garanzie

Art. 9– Le attività di coordinamento

Art. 10 – Utilizzo del marchio De.Co.

Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro – alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro – alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro – alimentare e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro – alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative e valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti per legge;

- c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

- d) di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro – alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro – alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

Art. 3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro – alimentare segnalati e denominati.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. La commissione è scelta dal Sindaco ed è composta da 2 assessori comunali, 2 esperti del settore . La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Funge da segretario un dipendente comunale o un componente della commissione stessa. La commissione approverà i regolamenti di produzione i quali saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 5

Attribuzione De.Co.

Sarà di competenza della Giunta Comunale approvare la relazione della Commissione di cui all'art. 4 e, conseguentemente, attribuire sussistendone i requisiti la De.Co.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento al Settore Sviluppo Economico.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca ai fine De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro – alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro – alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro – alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

Utilizzo del marchio De.Co.

Il Comune, proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.Co. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.